Aggiornamento normativo regionale 4/2009

21 Dicembre 2009
Si pubblica in Allegato il Bollettino Regionale con l`elenco aggiornato al 16 dicembre 2009 di tutti i provvedimenti normativi di maggiore interesse per il settore delle costruzioni.
Tra i provvedimenti inseriti quelli di maggior rilevo sono i seguenti:
Emilia Romagna (LR n.23 del 30/11/2009 " *Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della LR 20/2000 e norme transitorie in merito alla LR 19/2008 (Norme per la riduzione del rischio sismico)*" – BUR n. 162 suppl. del 15/10/2009)
La legge regionale n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l`uso del territorio) viene integrata con il nuovo Titolo III bis intitolato *"Tutela e valorizzazione del paesaggio""* allo scopo di perseguire l`obiettivo primario di tutela del paesaggio regionale con i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica.
In particolare la politica per il paesaggio è attuata attraverso il piano paesaggistico regionale (PTPR) che definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio. A tal fin il Piano individua le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica, definisce i criteri per l`apposizione e la verifica dei vincoli paesaggistici, individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia.
Le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico e sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Per quanto riguarda le funzioni di Province e Comuni in materia paesaggistica l`art. 40-nonies stabilisce che il piano territoriale provinciale deve attuare i contenuti e le disposizioni del PTPR specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche e culturali del territorio provinciale.
I Comuni attraverso il PSC provvedono anch`essi a dare attuazione al PTPR perseguendo gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati.
Vengono poi delegate ai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146 e 147 (autorizzazione paesaggistica) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell`ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale.
Ai fini dell`esercizio della funzione di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica

l`art. 40-duodecies prevede poi l`istituzione della Commissione regionale per il paesaggio.

————————————————

Toscana (LR n. 71 del 23/11/2009 *"Modifiche alla LR n. 39/2005 Disposizioni in materia di energia""* – BUR n. 50 del 27/11/2009)

Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39/2005 concernente la disciplina dell`efficienza energetica in edilizia al fine di uniformarla al contesto legislativo nazionale oggetto di recente modifica.

In particolare, viene introdotto un nuovo sistema regionale di **certificazione energetica** per gli edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di ristrutturazione, con conseguente ridefinizione anche delle competenze della Regione e degli enti locali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell`amministrazione.

I Comuni ad esempio sono tenuti ad adottare negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l`efficienza energetica.

Il nuovo articolo 23-bis introduce **l`attestato di certificazione energetica**. Ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonchè ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l`intera struttura, deve essere dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell`articolo 6 del D.Lgs. 192/2005. Si prevede l`inefficacia del certificato di abitabilità qualora non sia presentato l`attestato di certificazione energetica.

Inoltre, fatti salvi specifici casi di esclusione, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l`unità immobiliare deve essere dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell`attestato sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. Se l`unità immobiliare non ha l`attestato di certificazione energetica si dà luogo all`automatica classificazione dell`unità immobiliare nella classe energetica più bassa. L`attestato ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell`edificio.

Le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, rilasciate dai professionisti competenti, sono attribuite ai comuni, i quali hanno la competenza ad applicare le relative sanzioni.

Al fine di dare compiuta attuazione al nuovo dettato normativo, l`articolo 23-sexies rinvia all"emanazione, entro 90 giorni dall`entrata in vigore della LR 71/2009, di uno o più regolamenti della Giunta regionale per la definizione analitica di alcune fattispecie.

————————————————

Lombardia (DGR n.8/10622 del 25/11/2009 *"Linee guida per*

l`autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili . Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti”” – 1° S.S. al BUR n. 48 1/12/2009

Le linee guida sono state emanate in attuazione dell`art. 29, comma 1, lettera b) della LR 26/2003 al fine di unificare nel territorio regionale le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili:

1.impianti eolici
2.impianti solari fotovoltaici
3.impianti a biomassa
4.impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas

Tali linee guida indicano le modalità organizzative e le procedure per l`esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio dell`Autorizzazione Unica che la L.R. 26/2003 ha conferito, nel territorio regionale, alle amministrazioni provinciali. Nel documento sono altresì individuate le tipologie di impianto che il predetto D.Lgs. 387/2003 sottopone a Denuncia di Inizio Attività (DIA).

Sono individuati gli impianti di cui all`art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEe”” per la cui installazione risulta sufficiente una preventiva comunicazione al Comune senza l`obbligo di acquisire preventivamente alcun assenso ovvero atto autorizzativo espresso o silenzio assenso.

In Allegato: il Bollettino delle Leggi Regionali 2009 aggiornato al 16/12/2009

732-ALLEGATO.pdfApri